

SIDIBlog

quaderni di

il blog della Società italiana di Diritto internazionale
e di Diritto dell'Unione europea

Volume 11 • 2024

ISSN 2465-0927



Diritto e nuove tecnologie •
Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile •
Gender Rights: questioni di metodo e di merito •
Giustizia penale internazionale • Protocollo Italia-Albania •
Sfide recenti nell'azione dell'Unione europea

editoriale scientifica

DIRETTORE RESPONSABILE
PASQUALE DE SENA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA)
MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I DI CASTELLÓN)
FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO)
EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO)
GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE)
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO)
SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
LORENZO GRADONI (UNIVERSITÀ DI LUSSSEMBURGO)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI ROMA SAPIENZA)
EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO)
PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRALVO (UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO)
FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO)
PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I)
GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA)
RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
CESARE PITTEA (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
PIETRO PUSTORINO (LUIS GUIDO CARLI)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER)
LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II)
ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI Utrecht)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW)
ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
SALVATORE ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA)

REDAZIONE

LORENZO ACCONCIAMESSA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
CATERINA BENINI (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GIUSEPPE BIANCO (BANCA D'ITALIA)
MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
Filippo Croci (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIOVANNA GILLERI (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)
DONATO GRECO (UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI)
LORENZO GROSSIO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DANIELE MANDRIOLI (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE)
LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI Utrecht)
FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
EDOARDO ALBERTO ROSSI (UNIVERSITÀ DI URBINO)
PIERFRANCESCO ROSSI (UNIVERSITÀ DI TERAMO)
SILVIA SOLIDORO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO)
ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FRANCESCA TAMMONE (UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO)
ENZAMARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)
NICCOLÒ ZUGLIANI (UNIVERSITÀ BOCCONI)

REFEREES

DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GABRIELE ASTA (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA)
GIULIO BARTOLINI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
ANGELICA BONFANTI (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
LUDOVICA CHIUSSI CURZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIANLUCA CONTALDI (UNIVERSITÀ DI MACERATA)
LUIGI CREMA (UNIVERSITÀ DI MILANO STATALE)
GABRIELE DELLA MORTE (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
SARA DE VIDO (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA)
SAVERIO DI BENEDETTO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO)
MARCELLA FERRI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
CATERINA FRATEA (UNIVERSITÀ DI VERONA)
FRANCESCA IPPOLITO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
BERNARDO MAGESTE CASTELAO CAMPOS (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA)
LAURA MAGI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
FRANCESCA MAOLI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
LUIGI MARI (UNIVERSITÀ DI URBINO)
RACHELE MARCONI (SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA)
ALBERTO MIGLIO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
CINZIA PERARO (UNIVERSITÀ DI BERGAMO)
DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)

COMITATO EDITORIALE EDIZIONE 2024

LORENZO ACCONCIAMESSA
MAURO GATTI
GIOVANNA GILLERI
DONATO GRECO
LORENZO GROSSIO
DANIELE MANDRIOLI
DIEGO MAURI
FRANCESCA TAMMONE

GRUPPO DI COORDINAMENTO EDIZIONE 2024

EDOARDO ALBERTO ROSSI
FRANCESCA TAMMONE
SUSANNA VILLANI
NICCOLÒ ZUGLIANI

Quaderni di SIDIBlog 2024

Introduzione	3
--------------	---

SEZIONE I **DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**

ALICE CIVITELLA	
I <i>Decision Support Systems</i> nel diritto internazionale umanitario. Riflessioni critiche a partire dal conflitto israelo-palestinese	9
ALESSANDRO STIANO	
Crittografia e accesso alle comunicazioni digitali: considerazioni alla luce di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo	31
GIANPAOLO MARIA RUOTOLI	
Nell'anno delle elezioni hanno tutti ragione. Alcune considerazioni sul ruolo del diritto internazionale e dell'UE nel contrasto alla disinformazione	41
DAVIDE VAIRA	
La disinformazione online come minaccia ibrida e gli strumenti utili per contrastarla nel panorama europeo. Alcune considerazioni alla luce dell'annullamento delle elezioni in Romania	54
GIULIO MONGA	
Profili internazionalprivatistici del Data Act: tra continuità ‘unilateralista’ e residui di ‘bilateralismo’	78

SEZIONE II **TUTELA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

VERONICA BOTTICELLI	
Soft Commitments for Hard Problems: The (Unfinished) Quest for Intergenerational Justice and the Normative Struggle to Protect the Rights of Future Generations	94
ANDREA LONGO	
Passing the baton: systemic interpretation of climate change obligations before international courts and tribunals	123

GIORGIA PANE

Casi climatici ed extraterritorialità: quali prospettive d'integrazione fra diritto internazionale
dell'ambiente e diritto internazionale dei diritti umani? 145

ROBERTA GRECO

La direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: quale portata extra
UE? 168

SEZIONE III

GENDER RIGHTS: QUESTIONI DI METODO E DI MERITO

GIOVANNA GILLERI

Abituarsi ad altro (e all'altro): i diritti umani e il metodo queer femminista 187

SARA DE VIDO

Del *gender apartheid* quale crimine internazionale e dei rimedi contro la violenza sistematica
ed istituzionale nei confronti delle donne afgane 207

CURZIO FOSSATI

Il riconoscimento della modifica dell'identità di genere tra gli Stati membri dell'Unione
europea: il caso *Mirin* 232

SEZIONE IV

GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ANNA ORIOLO

The right to food, crimes and justice: the 'deliberate' starvation of the Palestinian people
and the international courts as the 'conscience of humanity' 250

GIAMPAOLO GUZZARDI RIGHETTI

In *absentia*: of justice and truth. Observations on the *Regeni* ruling of the Italian
Constitutional Court and the procedural conditions for trials concerning international
crimes 275

SEZIONE V

PROFILO CRITICO DEL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA

GABRIELLA CARELLA

La procedura di frontiera applicabile nelle aree previste dal Protocollo Italia-Albania: motivi
di illegittimità in base alla CEDU e al diritto dell'Unione europea 295

GIADA GRATTAROLA

Un peccato originale? Vecchi e nuovi profili di (in)compatibilità del Protocollo Italia-Albania con il diritto dell'Unione europea 317

SEZIONE VI

SFIDE RECENTI NELL'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

EUGENIO CARLI

L'esercizio del diritto di legittima difesa nel quadro dell'operazione EUNAVFOR Aspides dell'Unione europea 341

TOMMASO FERRARIO

La qualificazione e la circolazione dei «divorzi privati» nello spazio giudiziario europeo. Problemi interpretativi e applicativi alla luce del regolamento Bruxelles II-ter e della sentenza Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht c. TB 365

Giovanni ZACCARONI

Il primato del diritto dell'Unione europea: elogio della precarietà 379

SEZIONE VII

APPROCCI INNOVATIVI AL DIRITTO INTERNAZIONALE

GIANPAOLO MARIA RUOTOLI

Un racconto del diritto internazionale nella musica pop 404

PAOLO TURRINI

It pops up everywhere: note stonate sul tema 'diritto internazionale e musica' 427

Abituarsi ad altro (e all'altro): i diritti umani e il metodo queer femminista

GIOVANNA GILLERI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le domande del giusfemminismo. – 3. Dalle prospettive giusfemministe a quelle giusqueerfemministe. – 4. Un metodo per i diritti umani di tutti. – 5. Un'alleanza metodologica. – 6. Conclusione.

ABSTRACT: Gli studi giusfemministi hanno da tempo identificato alcuni degli effetti esclusivi derivanti dall'architettura patriarcale delle norme internazionali in generale e dei diritti umani in particolare. Questo contributo dimostra in quale misura il genere come categoria analitica costituisce un valido mezzo di comprensione ed interpretazione delle fonti dei diritti umani. Prendendo le mosse dai benefici ermeneutici derivanti dall'applicazione della teoria giusfemminista ai diritti umani, il presente studio descrive la sinergia tra le teorie femministe e quelle *queer* come un'alleanza metodologica, il ‘giusqueerfemminismo’, che mira a rendere visibili ai diritti umani tutti quei soggetti che la norma dominante relega alle periferie esistenziali in virtù del loro genere o della loro sessualità. Il giusqueerfemminismo si fonda sul dialogo tra diritto e discipline ‘altri’, quali l’antropologia, la filosofia politica, la letteratura, la psicoanalisi, la linguistica, la storia, la sociologia. Esso si presenta, inoltre, come uno strumento particolarmente vicino alle sensibilità proprie e i fattori costitutivi del regime dei diritti umani. Il punto di condivisione tra il metodo ed i diritti umani è, infatti, l’idea dell’individuo come soggetto libero di vivere gli spazi ed affermarsi nella propria identità secondo i propri desideri, necessità, attitudini ed attributi nel corso della sua esistenza. Pur sussistendo alcune tensioni interne, derivanti dalla molteplicità di declinazioni tanto delle teorie *queer* quanto di quelle femministe, il giusqueerfemminismo si dimostra essere un dispositivo particolarmente efficace a

* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, The Laboratory on Quantitative Sustainability, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, gilleri@ogs.it. L'autrice ringrazia il comitato organizzatore, le partecipanti ed il partecipante al workshop ‘Approcci femministi ai diritti umani’, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo (5-6 dicembre 2024) per gli innumerevoli spunti d’ispirazione e l’energia condivisa per l’affermazione scientifica del metodo giusqueerfemminista in Italia. Lo stimolo per le mie riflessioni deriva anche in parte dalla delicata e rispettosa provocazione di Pasquale De Sena sull’effettivo apporto scientifico dei metodi femministi da lui resa in apertura dei lavori del workshop. Sono grata a Carmelo Danisi, Marta Infantino e Giuseppe Pascale per i commenti alle precedenti versioni di questo contributo. Il presente articolo si inserisce all’interno del progetto di ricerca interdisciplinare ‘Diritti e pregiudizi: implicazioni linguistiche e giuridiche dei discorsi di genere in contesti giudiziari (GenDJus)’ [P2022FNH9B] finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dall’Unione europea (programma di finanziamento Next Generation EU/PNRR).

destrutturare le norme internazionali dei diritti umani a beneficio di tutti i soggetti di genere.

PAROLE CHIAVE: diritti umani – sesso – genere – metodi giuridici critici – femminismo – teoria queer.

1. Introduzione

Tutte le rivoluzioni intellettuali richiedono tempo. Alcune rivoluzioni sorgono da movimenti in controtendenza rispetto alle visioni dominanti e contro lo *status quo*. Altre ancora originano da iniziative interne alle istituzioni stesse, pur incontrando resistenze¹. Il 5-6 dicembre 2024 si è tenuto quello che forse, tra una decade, potrebbe essere ricordato come uno dei rari passi verso la svolta *queer* femminista della ricerca accademica italiana. Si tratta del workshop *Approcci femministi ai diritti umani* presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, che ha segnato un momento cruciale per la metodologia giuridica internazionalistica all'interno dell'accademia italiana. Un gruppo entusiasta di quattro ricercatrici e due ricercatori² ha riunito quindici esperte e due esperti che studiano l'intersezione tra il genere ed i diritti umani sotto differenti punti di vista³. Pur nella varietà delle questioni indagate e degli approcci adottati, gli interventi hanno tutti manifestato una duplice necessità epistemologica e metodologica: dimostrare che ‘diritti umani e genere’ è un’area di conoscenza che richiede (i) uno studio meticoloso e, di conseguenza, (ii) metodi di indagine che affianchino alla lettura positivista del diritto l’esame del contesto in cui il diritto nasce, si applica e viene interpretato, guardando anche agli interessi, ai valori e alle concezioni socio-culturali ad esso sottesy.

Sull’onda dell’iniziativa palermitana e nell’attesa che il futuro si formi dando torto o ragione alle previsioni di chi scrive, questo articolo si sofferma su un’urgenza scientifica: chiarire in quale misura il genere come categoria analitica possa costituire un valido mezzo di comprensione ed interpretazione delle fonti e delle prassi dei diritti umani. Questo contributo appartiene alla più ampia tradizione giuridica di applicazione del metodo femminista al diritto, pertanto detta ‘giusfemminista’⁴. Il giusfemminismo come impegno

¹ T. CASADEI, O. GIOLO, S. POZZOLO, L. RE, *Introduzione. Dalla istituzionalizzazione della critica di genere alla costruzione di una società inclusiva: questioni e sfide per la filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2022, p. 289 ss.

² Ludovica Bargellini, Sara Boicelli, Giada Cascio, Francesco Giacalone, Giorgia Pane, Tamara Roma e Flavio Scuderi di Miceli.

³ Francesca Barbino, Serena Baroni, Ilaria Boiano, Linda Brancaleone, Emma Capulli, Sara Dal Monico, Anna De Giuli, Sara De Vido, Martina Fancicani, Serena Marcenò, Mattia Mogetti, Maria Pascariello, Lucia Re, Aldo Schiavello, Enzamaria Tramontana, Germana Vinciguerra e la sottoscritta. Il gruppo includeva anche alcune rappresentanti di organizzazioni non governative attive nel campo della giustizia riproduttiva, Eleonora Mizzoni e Bianca Monteleone.

⁴ Per una genesi del giusfemminismo, L. RE, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, p. 179 ss.; L. BRANCALEONE,

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

teorico sorge dall'esigenza pratica delle donne di criticare e superare la tradizionale concezione del diritto come strumento di dominio patriarcale⁵. Il diritto è, agli occhi del pensiero femminista, un dispositivo di potere che, celandosi dietro ad una supposta neutralità, si rende complice della subordinazione delle soggettività femminili⁶.

Tuttavia, ogni definizione porta con sé una semplificazione – in questo caso, il rischio è quello di raggruppare sotto ad un unico obiettivo metodologico una molteplicità di modalità di ‘fare’ il femminismo nel e con il diritto. Di fatto, con il termine ‘giusfemminismo’ ci si riferisce ad un quadro pieno di sfumature che, come tutte le pratiche di critica collettiva, si nutre delle sue stesse tensioni interne⁷. Di conseguenza, come spiegato nella prossima sezione, gli sviluppi del giusfemminismo sono (stati) variegatissimi, in termini di approcci, enfasi ed obiettivi⁸, avendo essi preso direzioni diverse, in qualche caso addirittura opposte tra loro⁹.

Volgendo lo sguardo ai diritti umani, altre colleghe hanno intrapreso imprese simili a quella di chi scrive – perché non esiste rivoluzione solitaria –, dedicandosi primariamente a spiegare la posizione delle donne nel discorso giuridico globale¹⁰. Nel corso dell'ultimo

Notarelle sul femminismo giuridico. Un percorso filosofico, in *Nomos*, 2023, p. 2 ss. Per una genesi dei diritti delle donne in relazione all'evoluzione dei diritti dell'uomo, A. FACCHI, O. GIOLO, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, 2023. Per una valutazione degli effetti dell'impatto degli studi di genere sul diritto: D. MORONDO TARAMUNDI, *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzontale, obliquo o tangenziale?*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2022, p. 305 ss.

⁵ M.H. KRAMER, *Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism*, Lanham, 1995; P. SMITH, *Feminist Jurisprudence*, in D. PATTERSON (a cura di), *A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Oxford, 1996, p. 290 ss.; O. GIOLO, *Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture*, in T. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, p. 41 ss.; S. POZZOLO, *Lo sguardo neutrale del diritto e le inspiegabili scelte delle donne. Riflessioni intorno a una sentenza della Cassazione*, in *Ragion pratica*, 2017, p. 575 ss.

⁶ L. GIANFORMAGGIO, *La soggettività politica delle donne: strategie contro*, in L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia e critica del diritto*, Torino, 1995, p. 167 ss.

⁷ A. FACCHI, *Il pensiero femminista, sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tore Stang Dahl*, in G. ZANETTI (a cura di) *Filosofi del diritto contemporaneo*, Milano, 1999, p. 151 ss.; N. STAMILE, *Appunti su femminismo e teoria del diritto. Una rassegna*, in *Ordines*, 2016, p. 310 ss.; C. GRANT BOWMAN, E. M. SCHNEIDER, *Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking and the Legal Profession*, in *Fordham Law Review*, 1998, p. 249 ss.; A. VARCAREL, *Sexo y filosofía*, Barcelona, 1991; W. KYMLICKA, *Introduzione alla filosofia politica contemporanea*, Milano, 2000, p. 262 ss.

⁸ M. A. FINEMAN, *Feminist Legal Theory*, in *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 2005, p. 13 ss.

⁹ La letteratura è sterminata. V., *inter alia*, R. WEST, C. GRANT BOWMAN (a cura di), *Research Handbook on Feminist Jurisprudence*, Cheltenham, 2019; N. STAMILE, *Appunti su femminismo e teoria del diritto. Una rassegna*, in *Ordines*, 2016, p. 302 ss.; A. SIMONE, I. BOIANO, A. CONDELLO (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Milano, 2019; A. DI MARTINO, E. OVITO (a cura di), *Generazioni dei diritti fondamentali e soggettività femminile*, Napoli, 2022.

¹⁰ *Inter alia*, H. CHARLESWORTH, C. CHINKIN, S. WRIGHT, *Feminist Approaches to International Law*, in *American Journal of International Law*, 1991, p. 613 ss. e, delle stesse autrici, *Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century*, in D. BUSS, A. MANJI (a cura di), *International Law: Modern Feminist Approaches*, Oxford, 2005; N. NAFFINE, R. OWENS (a cura di), *Sexing the Subject of Law*, North Ryde, 1997; C. A. MACKINNON, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge MA, 1991; C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, in *Social and Legal Studies*, 1992, p. 29 ss.; K. BARTLETT, *Feminist Legal Methods*, in *Harvard Law Review*, 1990, p. 829 ss.; G. HEATHCOTE, *Feminist Dialogues on International*

decennio, tali indagini si sono, infatti, occupate di svelare gli effetti escludenti e i limiti derivanti dall'architettura patriarcale delle norme internazionali in generale e dei diritti umani in particolare. Spesso questi effetti e limiti si materializzano nei silenzi dei trattati, delle convenzioni o, ancora, dal *soft law*, che si fanno specchio e veicolo delle interpretazioni dominanti¹¹. Questi silenzi riguardano ciò che i diritti umani non dicono e, quindi, determinano chi resta fuori dalla portata delle protezioni – altre donne, altri uomini, *altri*¹².

‘Altri’: perché introdurre un *tertium* tra la femminilità e la mascolinità nel diritto? Pur prendendo le mosse dalla soggettività femminile, come necessaria eredità epistemologica, il discorso giusfemminista contemporaneo affrontato in questo articolo si concentra sulle donne insieme a tutte quelle soggettività di genere (terze, quarte, quinte, infinite) che sono agite dalle narrazioni egemoniche dei diritti umani. Ne consegue che il metodo applicato al diritto di seguito discusso è tanto femminista quanto *queer*, o, per gli acrobati del lessico, ‘gusqueerfemminista’. Quest’ultimo è il discorso *queer* e femminista al diritto. Si tratta di una specificazione del metodo che si abbraccia in questo contributo, che rappresenta una delle possibilità metodologiche connesse al modo di applicare la teoria *queer* ai diritti umani. Tale specificazione enfatizza la connotazione femminista dell’approccio *queer* qui descritto. Per questo motivo, nel corso di questo contributo, potrebbe capitare di incontrare riferimenti semplicemente *queer*, invece che gusqueerfemministi, che saranno da interpretarsi, comunque, come (anche) femministi in natura. Cosa significa, quindi, *queer*?

Queer è un termine inglese derivato dal tedesco *quer* (‘trasversale’, ‘obliquo’), a sua volta avente origine dal latino *torqueo* (‘torcere’, ‘piegare’). *Queer* significa, quindi, ‘disallineato’, ‘storto’, ‘strano’ e, in quanto tale, si contrappone a *straight*, ‘dritto’ e, quindi, metaforicamente, ‘eterosessuale’¹³. *Queer* si riferisce, di conseguenza, alla deviazione dalla norma(lità)¹⁴ e, in quanto tale, originariamente costituiva un insulto di cui il movimento *queer* si appropriò a partire dagli anni ’90 in chiave di rivendicazione della propria posizione periferica nella società¹⁵.

Law: Successes, Tensions, Futures, Oxford, 2019; S. CUSACK, R. COOK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, 2011.

¹¹ G. GILLERI, *Il genere nei diritti umani: Narrazioni e contronarrazioni*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2023, p. 529 ss.

¹² W. O’BRIEN, *Can International Human Rights Law Accommodate Bodily Diversity?*, in *Human Rights Law Review*, 2015, p. 2 ss.; D. OTTO, *International Human Rights Law: Towards Rethinking Sex/Gender Dualism and Asymmetry*, in M. DAVIES, V. MUNRO (a cura di), *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*, Farnham, 2013, p. 208 ss.

¹³ L. BERNINI, *Le teorie queer: Un’introduzione*, Milano, 2017, p. 118 ss.

¹⁴ J. BUTLER, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’*, London-New York, 1993, p. 130; B. FERNANDEZ, *Queer Border Crossers: Pragmatic Complicities, Indiscretions and Subversions*, in D. OTTO (a cura di), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, London-New York, 2018, p. 194 ss.

¹⁵ Un prodotto del movimento fu, per esempio, il *Queer Nation Manifesto*, il cui testo fu originariamente distribuito dai partecipanti che manifestavano con il gruppo di ACT UP nella parata del New York

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

Al centro della tecnica d'indagine *queer* vi è la concezione delle identità come instabili, fluide, sempre soggette a continua rinegoziazione. La teoria *queer* interroga, infatti, i sistemi sociali, tra cui il diritto, in quanto silenziatori di specifiche soggettività sulla base, per esempio, del loro genere, del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere e/o delle loro caratteristiche di sesso¹⁶.

Si comprenderà meglio l'utilità dell'abbracciare la teoria giusqueerfemminista nei confronti della pluralità di soggetti di genere nelle prossime pagine. Dopo questa introduzione, infatti, le successive pagine esploreranno l'oggetto di studio del metodo giusqueerfemminista, soffermandosi anzitutto sulle domande fondamentali affrontate dalla componente del metodo femminista (paragrafo 2) e da quella *queer* (paragrafo 3). Si spiegherà, poi, come opera il metodo giusqueerfemminista (paragrafo 4), specialmente alla luce della sua duplice anima, che è motivo di alleanza tra prospettive, ma anche di possibili tensioni metodologiche (paragrafo 5). Si potrà così concludere dimostrando come un metodo sorto in principio per tutelare uno specifico gruppo (donne) e delle specifiche minoranze sessuali¹⁷ (gay, lesbiche, trans¹⁸, intersex, asessuali) possa oggi aiutare a rintracciare le ombre nelle norme, contribuendo a costruire un diritto internazionale dei diritti umani migliore per tutti, tutte e tutti.

Gay Pride Day nel 1990: *The Queer Nation Manifesto*, in *History Is a Weapon*, 1990, www.historyisaweapon.com.

¹⁶ Sebbene ci si concentri qui su teoria *queer* e diritto come indagine delle dinamiche esclusive delle norme dei diritti umani tramite la lente del genere, è necessario sottolineare che genere, sessualità e desiderio non esauriscono le possibilità applicative della stessa teoria al diritto internazionale, cioè ai tempi, agli immaginari e agli spazi in cui esso vive. I *travaux préparatoires*, la giustizia internazionale, l'ambiente, gli oceani, lo spazio cosmico e gli animali non umani: sono queste alcune delle tematiche che su cui si incentrano le discussioni contemporanee di stampo *queer* sul ruolo del potere, della normalità (come normalizzazione e normatività), della differenza e della liberazione nel diritto internazionale e, in particolare, nei diritti umani. La prima – e al momento in cui si scrive, unica – raccolta organica in questo senso è C. O'HARA, T.P. PAIGE (a cura di), *Queer Engagements with International Law: Times, Spaces, Imaginings*, New York-London, 2025.

¹⁷ Sul concetto di minoranza sessuale v. M. FOUCAULT, *Security, Territory, Population, Lectures at the Collège de France*, 1977-78, London, 2007, p. 85 ss.

¹⁸ Questo contributo utilizza la parola ‘trans’ per riferirsi in senso ampio a tutte quelle persone che non si identificano con il sesso attribuito alla nascita, non soddisfando l'aspettativa sociale della corrispondenza tra sesso e genere. Quest'ampia definizione include, pertanto, le persone transessuali che si sono già (*post-op*) o non si sono ancora (*pre-op*) sottoposte ad operazioni di modifica dei caratteri sessuali, così come quelle che non hanno intenzione di sottoporvisi. Queste ultime possono identificarsi in vario modo – ciò che le accomuna è la diffidenza soggettiva rispetto alle norme di genere sull'espressione e l'autoidentificazione, tra cui *gender non-binary*, *travestiti*, *cross-dresser*, *multigender*, *no gender*, *gender non-conforming* e chiunque altro trascenda le classificazioni standard binarie. Per alcuni esempi di questo approccio, con varie declinazioni, P. CURRAH, *The Transgender Rights Imaginary*, in M. FINEMAN, J.E. JACKSON, A.P. ROMERO (a cura di), *Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations*, Farnham, 2009, p. 246 ss., n. 2; C.C. TATE, C.P. YOUSSEF, J.N. BETTERGARCIA, *Integrating the Study of Transgender Spectrum and Cisgender Experiences of Self-Categorization from a Personality Perspective*, in *Review of General Psychology*, 2014, p. 302 ss.; J. HALBERSTAM, *Trans*: A Quick and Quirky Account of Gender Variability*, Berkeley, 2018, p. 4 ss.

2. Le domande del giusfemminismo

Il giusqueerfemminismo concerne tutti noi. Per spiegare quest'affermazione è, tuttavia, necessario retrocedere di qualche passo, fino ad arrivare al cuore del discorso *queer* femminista applicato al diritto e, in particolare, ai diritti umani. Se, da un lato, la teoria *queer* femminista problematizza il regime dei diritti umani, dall'altro lato uno sguardo attento può rilevare che essa è particolarmente adatta a farlo proprio perché condivide, almeno costitutivamente, l'essenza di quello stesso regime.

Il punto di condivisione tra il *queer* femminismo ed i diritti umani è l'idea dell'individuo come soggetto libero di vivere gli spazi ed affermarsi nella propria identità, secondo i propri desideri, necessità, attitudini ed attributi nel corso della sua intera esistenza. Ciò vale anche nei contesti in cui la concezione di diritti (e doveri) è collettiva, à la Carta di Banjul¹⁹ per intenderci: l'individuo rimane fattore fondante per l'intero impianto teorico ed interpretativo anche all'interno delle concezioni collettive dei diritti, dipendendo la sua crescita personale dalla relazionalità intersoggettiva – nei legami di famiglia, parentela, comunità e tribù.

È pur vero che libertà nel diritto non è mai incondizionata: per esempio, le fonti internazionali pongono dei limiti al godimento dei diritti, come quelle interferenze da parte degli Stati che, qualora siano ritenute proporzionate e necessarie²⁰, vengono a restringere lo spazio di espressione individuale. Il *queer* femminismo risulta utile anche nella critica della genesi di tali interferenze, nonché delle modalità con cui il test di proporzionalità per valutarne la relativa ammissibilità è attuato²¹. La psicoanalisi lacaniana, tuttavia, insegna che qualsiasi libertà soggettiva, non solo quella dell'individuo immerso nei diritti umani, è tanto ristretta dal quanto debitrice all'Altro – il sistema simbolico costituito dal linguaggio che si materializza nei discorsi della storia, del diritto, dell'istruzione, della cultura, della famiglia e, quindi, del genere²². L'incontro con l'Altro che determina i confini delle possibilità espressive ed esistenziali è alla base della nostra esistenza come individui²³, dal momento che la funzione soggettiva della parola individuale (ciò che diciamo) dipende dalle regole del linguaggio universale (come ciò debba essere detto). In altre parole, il soggetto è limitato dal linguaggio e dalle definizioni giuridiche racchiuse nelle fonti dei diritti umani, mentre, al contempo, l'Altro universale non è in grado di assorbire l'infinità di particolarità soggettive. Questa tensione tra il soggetto e l'Altro offre al primo uno spazio di continua

¹⁹ *African Charter on Human and Peoples' Rights* del 27 giugno 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5.

²⁰ Tra gli altri, v. artt. 8, 9, 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; art. 11 della Carta di Banjul; artt. 12, 13, 15, 16 del Patto di San José del 1969.

²¹ Ringrazio il/la reviewer anonimo/a che mi ha stimolata a sviluppare questa riflessione.

²² M. RECALCATI, *Jacques Lacan: Desiderio, godimento e saggettivazione*, Milano, 2012, pp. 68, 352.

²³ J. LACAN, *Le Séminaire. Livre V: Les Formations de l'inconscient* (a cura di J.-A. Miller), Parigi, 1998, p. 189 ss.

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

rinegoziare, in cui confrontarsi per affermare la propria soggettività unica, anche in opposizione rispetto alla norma prestabilita dall’Altro²⁴.

Questa è la via breve per comprendere perché la teoria *queer* femminista applicata ai diritti umani riguarda tutti noi: perché ci offre una lente di analisi adeguata alla comprensione del posto che ciascuno di noi ha e/o dovrebbe avere nel godimento dei diritti umani. Tuttavia, pur offrendo il vantaggio della rapidità, le scorciatoie esplicative non conservano il segno e il piacere del viaggio. Preferendo quest’ultima modalità di narrazione, lasciamo la scorciatoia per continuare di seguito la ricerca delle altre ragioni per cui discutere di genere e sessualità nei diritti umani giova non soltanto alle donne o alle persone gay, lesbiche, asessuali, trans o intersex²⁵. Comprenderemo meglio queste ragioni dopo aver esplorato alcuni dei modi in cui il metodo *queer* femminista trova un’applicazione concreta ai diritti umani.

Anzitutto, è necessaria una premessa: il femminismo applicato ai diritti umani gode dell’autorevolezza di qualsiasi altro metodo di una scienza (sociale) che, per essere definita tale, deve avere solide basi teoriche che trascendono i confini nazionali²⁶. È evidente che non solo il giusfemminismo occupa uno spazio autonomo del sapere giuridico, ma anche che tale metodo di indagine necessariamente oltrepassa il ruolo cui è stato relegato dall’accademia italiana, dove, nella migliore delle ipotesi, è stato descritto come una riflessione «generalmente circoscritta al settore del cosiddetto diritto antidiscriminatorio»²⁷, salvo rare eccezioni²⁸. Pur costituendo la tutela antidiscriminatoria uno dei contenuti cruciali del *corpus* giusfemminista, le applicazioni di quest’ultimo non si identificano né si esauriscono con essa. In quali modi, quindi, è possibile usare la lente femminista per comprendere i significati e le implicazioni del diritto più in generale?

Il movimento giusfemminista è stato, sin dal principio, un movimento di decostruzione dei numerosi assi di potere che insistono in varia misura sulle donne e ne plasmano le

²⁴ V. G. GILLERI, *Sex, Gender and International Human Rights Law*, cit., p. 25 ss.

²⁵ E anche se lo fosse? E anche se il discorso queer femminista riguardasse ‘soltanto’ questo gruppo di individui? Non è intento di chi scrive sminuire il valore delle teorie e pratiche che mirano al riconoscimento dei diritti ed il miglioramento delle condizioni di determinati gruppi sociali. L’interrogativo non è una provocazione, quanto la richiesta di una presa di consapevolezza del fatto che ogni discorso socio-giuridico sulle cosiddette minoranze (altra parola dal significato controverso) e i suoi connessi metodi di indagine devono essere considerati avere la medesima dignità di richiesta, necessità e bisogno di quelli rappresentanti numeri più grandi, comunità più vaste. Così il metodo queer femminista applicato ai diritti ha una sua validità scientifica a prescindere dalla sua potenziale applicabilità, e al relativo giovamento che apporta, a tutte le soggettività di genere.

²⁶ Ne sono un esempio i numerosi articoli, monografie e opere collettanee di autori provenienti da differenti Paesi del mondo citati *supra* e *infra*.

²⁷ O. GIOLO, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2015, p. 63 ss.

²⁸ M.R. MARELLA, *Queer Eye for the Straight Guy. Sulle possibilità di un’analisi giuridica queer*, in *Politica del diritto*, 2017, p. 383 ss.

soggettività²⁹. Alla sua base vi è la concettualizzazione del genere come costrutto, in opposizione a quella biologica del sesso³⁰.

Alcune ricerche hanno destrutturato l'idea di 'donna' come soggetto astratto ed universale cristallizzato nelle interpretazioni dei diritti umani, opponendovi la molteplicità di 'donne' che esistono e coesistono nel regime globale, i cui bisogni e richieste il diritto internazionale dei diritti umani deve salvaguardare tenendo conto della diversità dei contesti geopolitici in cui tali 'donne' vivono³¹. D'altronde, come ha affermato lo psicoanalista francese Jacques Lacan, «*la femme n'existe pas*»³²: la donna non esiste, ma esistono le donne, ognuna costituente una realtà unica fatta di plurime identificazioni sovrapposte che contribuiscono a formarne l'identità che la rende diversa dalle altre donne.

Per esempio, le pensatrici femministe postcoloniali hanno criticato il monopolio nel diritto internazionale delle configurazioni di 'donna' prodotte dal pensiero del Nord Globale, soprattutto con riferimento al modo in cui i femminismi del Nord Globale ritraggono la donna del Sud Globale. Quest'ultima è raffigurata come «*ignorant, poor, uneducated, tradition-bound, religious, domesticated, family-oriented, victimized*», in contrasto alle

²⁹ H. CHARLESWORTH, *Feminist Critiques of International Law and Their Critics*, in *Third World Legal Studies*, 1994, p. 1 ss.

³⁰ Non va trascurato l'incremento negli ultimi anni in numero e presa delle teorie femministe biologiste che fondano la distinzione uomo-donna sulle caratteristiche biologiche, essenzializzando femminilità e mascolinità. Tra queste, emergono quelle teorie che producono l'effetto di escludere dalle protezioni dei diritti le persone trans, sostenute da alcune femministe (definite, secondo alcuni in senso dispregiativo, *Trans-Exclusionary Radical Feminist*). Un esempio giurisprudenziale di tale approccio è la sentenza *For Women Scotland v the Scottish Ministers* della Corte Suprema del Regno Unito, la quale ha sancito che il termine 'sesso' ai sensi dell'Equality Act deve essere inteso come 'sesso biologico', abbracciando così un'interpretazione eccessivamente restrittiva di un concetto – la differenza tra 'sesso' e 'genere' – ormai pacificamente accolto nelle fonti internazionali dei diritti umani: Corte suprema del Regno Unito, sentenza del 16 aprile 2025, *For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers*, UKSC/2024/0042. Lo stesso Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (Comitato CEDAW) che monitora la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne interpreta da molto tempo i riferimenti al termine *sex* incluso nella Convenzione (per ovvi motivi storici) come *gender*, riferendosi quindi agli attributi, le attitudini e i ruoli che sono assegnati dalle norme sociali a determinati soggetti in virtù del sesso assegnato loro alla nascita. Sulla distinzione operata dallo stesso Comitato, divenuta l'interpretazione comunemente accolta, v.: Comitato CEDAW, *General Recommendation No 28: The Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, UN Doc. CEDAW/C/GC/28 del 16 dicembre 2010, par. 5; in realtà la prima interpretazione di sesso vs genere risale ad una nota all'interno di Comitato CEDAW, *General Recommendation No 25: Article 4, Paragraph 1, of the Convention (Temporary Special Measures)*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) del 2004, n. 2. D'altronde, la fonte d'ispirazione di molti femminismi, inclusi quelli di stampo giuridico, è (stato) S. DE BEAUVIOR, *Le Deuxième Sexe. Vol. I*, Paris, 1949, per cui non vi è nulla di innato nel vivere da 'donne', ma ogni genere è frutto della socializzazione.

³¹ O. OYÉWÙMÍ, *The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses*, Minneapolis, 1997; M. LUGONES, *The Coloniality of Gender*, in W. HAROURT (a cura di), *The Palgrave Handbook of Gender and Development: Critical Engagements in Feminist Theory and Practice*, Berlino, 2016.

³² J. LACAN, *Il Seminario. Libro XX: Ancora (1972–1973)*, Torino, 2011, p. 11 ss.

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

donne del Nord Globale, che appaiono «*educated, modern, as having control over their own bodies and sexualities, and the ‘freedom’ to make their own decisions*»³³.

Si capisce, quindi, che, come ogni sforzo corale, anche il movimento giusfemminista si caratterizza per una certa frammentazione interna, derivante dalla coesistenza di diverse agende di emancipazione femminile che ogni contesto declina secondo le proprie specificità socioculturali. Cionondimeno, è proprio la spinta all'egualanza, alla parità di trattamento ed al riconoscimento del valore di qualsiasi donna a qualsiasi latitudine a fungere da collante tra tutti i giusfemminismi.

Invero, la pluralizzazione delle posizioni soggettive individuali è al centro di uno strumento di indagine che porta il nome di ‘intersezionalità’, applicato non solo nei contesti del Sud Globale³⁴. L’intersezionalità è un dispositivo analitico che consente di portare alla luce le gerarchie di potere che si fondono in una miscela di forme subordinazione³⁵, riuscendo in questo modo a rintracciare l’impatto dirompente che questo connubio genera sul (mancato o ridotto) godimento dei diritti umani. In quanto strumento di indagine, l’intersezionalità contribuisce a scoprire la stratificazione delle diverse forme di oppressione – le loro intersezioni, appunto – interrogandosi ogni volta su questioni ulteriori rispetto a quelle che appaiono come più palesi e rilevanti³⁶. Così, Mari Matsuda ha suggerito di moltiplicare le domande da porsi innanzi a una situazione che si presenta *prima facie* come alimentata da un’unica specifica gerarchia, offrendo così un caleidoscopio dei possibili motivi alla base di una violazione. Matsuda incalza: «*When I see something that looks racist, I ask, ‘Where is the patriarchy in this?’ When I see something that looks sexist, I ask, ‘Where is the heterosexism in this?’ When I see something that looks homophobic, I ask, ‘Where are the class interests in this?’*»³⁷.

Insomma, una prospettiva non basta; ne servono molteplici per cogliere il differente impatto che vari fattori esercitano sui soggetti di genere nelle diverse situazioni – e violazioni. In concreto, l’omogeneizzazione dei caratteri e dei bisogni come espressione di

³³ C. MOHANTY, *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, in *Feminist Review*, 1988, p. 65 ss.

³⁴ B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, 2020.

³⁵ S. CHO, K. CRENSHAW, L. MCCALL, *Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 2013, p. 785 ss.; S. ATREY, *Intersectional Discrimination*, Oxford, 2019; S. ATREY, P. DUNNE (a cura di), *Intersectionality and Human Rights Law*, London, 2020; D. SPADE, *Intersectional Resistance and Law Reform*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 2013, p. 1031 ss.; SUMI CHO, *Post-Intersectionality: The Curious Reception of Intersectionality in Legal Scholarship*, in *Du Bois Review*, 2013, p. 385 ss.; M. BELKIN, C. WHITE (a cura di), *Intersectionality and Relational Psychoanalysis: New Perspectives on Race, Gender, and Sexuality*, London-New York, 2020.

³⁶ G. MACDONALD, R.L. OSBORNE, C.C. SMITH (a cura di), *Feminism, Law, Inclusion: Intersectionality in Action*, Toronto, 2005; M. ROMERO (a cura di), *Research Handbook on Intersectionality*, Cheltenham, 2023; L. SOSA, *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?*, Cambridge, 2017.

³⁷ M. MATSUDA, *Beside My Sister, Facing the Enemy: Legal Theory out of Coalition*, in *Stanford Law Review*, 1991, p. 1183 ss.

un'unica voce collettiva, quella del gruppo amalgamato delle ‘donne’, ha servito le finalità della lotta basata sulle differenze tra uomini e donne. Effettivamente, la sistematizzazione delle differenze tra il gruppo ‘uomini’ e quello ‘donne’ operato dai femminismi d’origine ha enfatizzato le differenze inter-gruppali e le somiglianze intra-gruppali ai fini di un’alleanza solidale nella lotta per il cambiamento³⁸. Solo in un secondo momento l’analisi femminista applicata al diritto in maniera intersezionale ha reso possibile cogliere il diverso impatto che le norme giuridiche esercitano sui vari tipi di femminilità³⁹.

Lungi dal fornire una narrazione esaustiva dei giusfemminismi, la riflessione che segue fa tesoro dell’eredità di questi studi, intendendo offrire un ulteriore piano di analisi, che non si sostituisce bensì si affianca ai precedenti, quello della teoria *queer*. Implicitamente, accogliere la frammentazione del discorso giusfemminista significa riconoscere il debito della presente teoria nei confronti di tutte quelle che l’hanno preceduta. La variazione giusfemminista di questo scritto è anche *queer*, quindi, per quanto difficilmente pronunciabile possa suonare, il metodo che si intende spiegare è quello ‘giusqueerfemminista’.

3. Dalle prospettive giusfemministe a quelle giusqueerfemministe

L’ingresso della ‘*queer theory*’ nell’accademia, termine coniato da Teresa de Lauretis, allora professoressa di Storia della Coscienza presso l’Università della California Santa Cruz, avvenne in occasione della conferenza ivi tenutasi nel febbraio del 1990. La stessa de Lauretis curava nel 1991 il numero speciale della rivista specializzata *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, dedicato alla teoria *queer*, redigendone l’introduzione⁴⁰. Una rivista storicamente focalizzata sugli studi femministi tra le più autorevoli del settore ospitava, così, un fascicolo incentrato sulla teoria *queer*, inaugurando quell’alleanza *queer* femminista di cui anche questo contributo si occupa. La connotazione *queer* dell’indagine reinvia, quindi, ad una tradizione culturale e giuridica di stampo critico, che si afferma in parte in contrasto con certi femminismi, in parte, come è qui sostenuto, in sinergia con l’analisi femminista del diritto.

La storia del movimento *queer*, delle sue articolazioni teoriche e delle applicazioni pratiche ha avuto risvolti assai complessi, ma ciò che rileva per questa ricerca è l’influenza dei concetti connessi alla teoria *queer* sul diritto, ovvero quella rete di norme che regolano il

³⁸ I. SOLANKE, *Putting Race and Gender Together: A New Approach to Intersectionality*), in *Modern Law Review*, 2009, p. 723 ss.

³⁹ K. CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, p. 139 ss.; M. MATSUDA, *Beside My Sister*, cit., p. 1183 ss.; G. DE BECO, *Protecting the Invisible: An Intersectional Approach to International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, 2017, p. 633 ss.

⁴⁰ La stessa de Lauretis ha curato nel 1991 il numero speciale della rivista specializzata *Differences*, dedicato alla teoria *queer*, scrivendone l’introduzione: Teresa de Lauretis, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities*, in *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 1991, p. iii ss.

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

comportamento sociale, costringendo i comportamenti individuali e restringendo le possibilità esistenziali dei soggetti di genere. ‘Diritto e teoria queer’ costituisce un’area degli studi critici del diritto ormai ben affermata (all’estero), all’interno della quale si rintracciano gli approcci queer al diritto internazionale e i diritti umani, tema di ricerca primario di un gruppo di studiosi di varie generazioni che è cresciuto significativamente a partire dai primi anni 2000⁴¹.

La connotazione queer della lente critica applicata al diritto⁴² si connota per almeno tre aspetti riferiti agli individui: l’instabilità, la frammentazione e la fluidità⁴³. Come anticipato nell’introduzione, il metodo giusqueerfemminista contesta le nozioni tradizionali su cui si fonda l’apparato del diritto positivo, svelandone l’intima incoerenza in relazione alle categorie monolitiche (L’uomo, La donna, L’omosessuale), alle caratterizzazioni opposte delle identità (uomo vs. donna, eterosessuale vs. omosessuale, cisgender vs. trans) e alle assimilazioni metonimiche (genere = donna).

Affermare l’instabilità di tali categorizzazioni implica riconoscere, in chiave antiessenzialista, che la realtà non offre spazio per modelli ideali di caratteristiche e attitudini ‘femminili’ o ‘maschili’. L’essenzialismo rappresenta, infatti, uno dei bersagli principali delle teorie giusqueerfemministe, che si oppongono alla teoria secondo cui i caratteri anatomici, ormonali e genetici non possono predeterminare il destino di un individuo in guisa di fattori determinanti l’essenza umana. Pertanto, se la medesima persona può vivere una pletora di esperienze interiori variegate ed indeterminabili *ex ante* riguardo al proprio genere e alla propria sessualità; se la stessa persona può occupare differenti posizioni di dominio e sottomissione a seconda del tempo e del contesto; allora il potere, il genere e la sessualità sono fluidi, oltre che intimamente connessi, con la conseguenza inevitabile che il pensiero dualistico proprio delle interpretazioni *mainstream* dei diritti umani appare così inadeguato a catturare tutte queste dimensioni intersecanti.

Contro l’essenzialismo, una delle teorizzazioni più note che il giusqueerfemminismo utilizza nella critica dei diritti umani concepisce il genere come *performance*: non siamo un genere, ma facciamo un genere⁴⁴. Per esempio, Judith Butler ha denaturalizzato le nozioni di sesso e genere, spiegando che l’identità individuale deriva dalla ripetizione delle *performances* innanzi all’Altro⁴⁵. Butler prende le mosse dalla configurazione del genere come un divenire

⁴¹ Fino alla più recente, figlia, anche in termini generazionali, della precedente.

⁴² Per un’illustrazione dei differenti usi della parola queer all’interno degli studi giusqueer, B. COSSMAN, *Queering Queer Legal Studies: An Unreconstructed Ode to Eve Sedgwick (and Others)*, in *Critical Analysis of Law*, 2019, p. 31 ss.

⁴³ G. GILLERI, *Sex, Gender and International Human Rights Law: Contesting Binaries*, London-New York, 2024, p. 18.

⁴⁴ C. WEST, D. ZIMMERMAN, *Doing Gender*, in *Gender & Society*, 1987, p. 125 ss.; J. LORBER, *Night to His Day: The Social Construction of Gender*, in J. LORBER (a cura di), *Paradoxes of Gender*, New Haven, 1995, p. 13.

⁴⁵ Il concetto di performatività è stato sviluppato per la prima volta da John Austin nella teoria degli atti linguistici: J. AUSTIN, *How to Do Things with Words*, Oxford, 1975, p. 5 ss.

espresso nel lavoro di Simone de Beauvoir («donna non si nasce, lo si diventa⁴⁶»), venendo a concepire il genere come una *performance* ed il corpo come un luogo di possibilità interpretative.

La performatività si snoda attraverso la ripetizione regolare di atti definiti con cui l'individuo fa nuovamente esperienza di una serie di significati socialmente stabiliti⁴⁷. La dimensione soggettiva del desiderio si mescola con quella oggettiva della normatività di genere: non è, infatti, possibile scegliere il proprio genere a piacimento, poiché la creazione dello stile personale di abitare il proprio corpo è vincolata alle radici sociali della performatività. Se la *performance* si riferisce al singolo atto individuale, la performatività è il risultato di una serie di atti reiterati⁴⁸, tra cui vi sono i gesti, le parole, il discorso, incluso quello giuridico nel vocabolario dei diritti umani.

Applicando questo quadro teorico allo studio dei diritti umani si scopre che le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali – per citare le principali – contenute nel diritto *hard* e *soft* producono degli effetti linguistici, giuridici e, infine, performativi. Quale significato assumono in quest'ottica le definizioni dei concetti di sesso, genere e delle altre categorie connesse che informano le interpretazioni dei diritti umani? Le definizioni giuridiche disciplinano i limiti all'interno dei quali il corpo può costituire la propria realtà di genere attraverso gesti, segni e mezzi discorsivi, regolando così i confini che restringono o permettono ai soggetti di performare il proprio genere. La performatività dimostra che non possiamo autodefinirci senza fare i conti con le eterodeterminazioni di matrice socio-giuridica, che ci costringono e vincolano, contenute nelle fonti dei diritti umani.

È vero: le *performance* sono costrette; ma le loro forme e possibilità di manifestazione sono imprevedibili. Non v'è spazio per il binario in questa teoria di genere. Si badi bene: la decostruzione del binario non porta alla distruzione delle categorie di sesso, genere e sessualità⁴⁹, bensì alla moltiplicazione delle possibilità di essere, intercettando i contrasti interni alle categorie derivanti dall'effetto che il potere disciplinare del diritto esercita sulle identità individuali⁵⁰.

Un lavoro così intricato di decostruzione e reinterpretazione richiede una sinergia di saperi. La teoria *queer* ha natura corale non solo perché il suo potenziale rivoluzionario si manifesta nell'essere «*a site of collective contestation*»⁵¹, ma anche perché le interpretazioni che

⁴⁶ S. DE BEAUVIOR, *Le Deuxième Sexe*. Vol. I, cit.

⁴⁷ J. BUTLER, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, London-New York, 1990, p. 191.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 190; J. BUTLER, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of 'Sex'*, cit., pp. 59-60.

⁴⁹ M. MARINUCCI, *Feminism Is Queer: The Intimate Connection between Queer and Feminist Theory*, London, 2016, p. 45.

⁵⁰ C. STYCHIN, *Governing Sexuality: The Changing Politics of Citizenship and Law Reform*, London, 2003, p. 3; D. GONZALEZ-SALZBERG, *Sexuality and Transsexuality under the European Convention on Human Rights: A Queer Reading of Human Rights Law*, London, 2019, p. 23.

⁵¹ J. BUTLER, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of 'Sex'*, cit., p. 173.

essa fornisce dei diritti umani si ispirano ad una varietà di strumenti di indagine, che spaziano dall'antropologia alla filosofia politica, dalla psicoanalisi alla storiografia foucaultiana, dalla letteratura alla sociologia⁵².

Mentre le modalità interdisciplinari della ricerca *queer* nell'ambito giuridico possono essere descritte, esula dagli intenti di questo contributo offrire una definizione statica e chiusa della teoria gusqueerfemminista. Ogni tentativo di stabilire in maniera definitiva cosa si intenda per ‘teoria *queer*’ si scontra con la sua stessa natura. Così, risulta adeguata solamente una definizione provvisoria della teoria *queer* come inglobata nel metodo gusqueerfemminista: un progetto critico in corso, un terreno contestato senza una proprietà ed in formazione costante⁵³.

4. Un metodo per i diritti umani di tutti

Stabilita la definitiva indefinibilità del gusqueerfemminismo, in quale modo esso può apportare un’innovazione metodologica allo studio dei diritti umani? Una prima risposta approssimativa riguarda la politicità, ovvero quel carattere che, per qualsiasi metodo critico, incluso il gusqueerfemminismo, è intrinseco in ogni diritto. Dichiarare che il diritto internazionale è politica significa allontanarsi dalle teorie dominanti, ovvero quelle di stampo positivista, che occupano, salvo rari casi⁵⁴, gran parte dello spazio ermeneutico e critico della dottrina contemporanea italiana. Quest’ultima sostiene l’esistenza di un diritto oggetto di studio ‘puro’, dotato di neutralità ed oggettività scientifiche, che gli garantirebbero una autonomia e distinzione da altri ambiti⁵⁵, *in primis* quello politico. La teoria gusqueerfemminista ha dimostrato, invece, che anche i diritti umani sono intrisi di valori politici⁵⁶. Seppur quest’ultima affermazione possa essere condivisa anche da alcune correnti positiviste, gli studi critici, inclusi quelli *queer* femministi, dedicano la *totalità* dei loro sforzi ad esplorarne le declinazioni e le implicazioni.

Il mito della neutralità dei diritti umani è stato smantellato dai *crits* (o *critical legal scholars*), per i quali qualsiasi diritto e, quindi, qualsiasi sistema giuridico, sia esso nazionale o, come

⁵² R. HENNESSY, *Queer Theory: A Review of the ‘Differences’ Special Issue and Wittig’s ‘The Straight Mind’*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1993, p. 995 ss.

⁵³ B. COSSMAN, *Queering Queer Legal Studies: An Unreconstructed Ode to Eve Sedgwick (and Others)*, cit., p. 27; J. BUTLER, *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’*, cit. p. 228.

⁵⁴ Un recente esempio è il ciclo di incontri *Pensare il diritto internazionale. Teorie, approcci e Metodi* che ha dedicato uno dei seminari agli approcci critici al diritto internazionale in cui sono intervenuti Lorenzo Gradoni, Sara De Vido e Mariangela La Manna, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (31 marzo 2023).

⁵⁵ D. KENNEDY, *A New Stream of International Law Scholarship*, in *Wisconsin International Law Journal*, 1988, p. 26 ss.; N. PURVIS, *Critical Legal Studies in Public International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1991, p. 81 ss.; D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Fano, 2004, p. 4 ss.

⁵⁶ A. BIANCHI, *International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking*, Oxford, 2016, p. 192 ss.

si discute qui, internazionale, è il risultato di una stratificazione di scelte da parte degli attori coinvolti nei processi di creazione, interpretazione ed applicazione delle norme⁵⁷. Questo metodo di indagine, che meriterebbe uno studio a parte⁵⁸, considera intima la connessione tra diritto e questioni sociali giacché il diritto si fonda su specifici *bias* sociali. Ne consegue che il diritto è concepito dai *criti*s come un dispositivo che supporta quelle dinamiche di potere che alimentano gli sbilanciamenti tra individui avvantaggiati ed individui svantaggiati perpetuando, in questo modo, lo *status quo*.

Alla base della prospettiva giusquefemminista vi è la convinzione che il diritto rispecchia gli interessi di determinati gruppi: perseguido i fini di quegli specifici gruppi di potere, esso non può mai dirsi neutro. In concreto, la teoria *queer* e quella femminista avanzano delle richieste di natura politica, per le quali anche ciò che riguarda la vita personale è politico. Inoltre, la critica *queer* femminista mira ad alterare la forma di alcune tra le relazioni sociali fondamentali, come quelle tra i generi⁵⁹.

La radicalità dell'approccio *queer* femminista deriva, pertanto, da una rivelazione che non è altro che una riqualificazione della visione fintamente neutra del diritto sostenuta dall'analisi giuridica *mainstream*: non solo gli studi di stampo critico, tra cui quelli *queer* femministi, ma anche il pensiero giuridico 'classico' sono intrisi di politicità e ideologia⁶⁰. A ciò consegue un'indagine del diritto alternativa a quella dominante, che viene decostruita e ricostruita richiedendo al diritto esistente di essere ciò che (ancora) non è: la carica normativa – nel senso del 'dover essere' – è propria del metodo *queer* femminista che interroga il diritto andando al di là dello studio del diritto per come esso si (rap)presenta.

La diversità di approccio qui spiegata e semplificata tra il metodo *queer* femminista e quello 'classico', 'positivista' o 'tradizionale' non deve indurre il lettore ad immaginare i due metodi (e le loro diverse declinazioni) come necessariamente isolati. I due metodi si avvicinano nella fase iniziale di conoscenza dell'oggetto di studio. Seppur la varietà di approcci giusquefemministi ai diritti umani includa anche studi critici unicamente mirati alla demolizione, è parere di chi scrive che lo studio serio ed analitico dell'attualità del diritto è – o dovrebbe essere – il punto di partenza di qualsiasi studio critico. È, infatti, essenziale conoscere a fondo l'oggetto di studio (il diritto come è) prima di intraprendere la critica decostruttiva, che, per sua natura, culmina nella normatività (il diritto come deve essere).

⁵⁷ Martti Koskenniemi, per citare uno tra i tanti *criti*s, ha dedicato buona parte della propria ricerca a discutere della «politica del diritto internazionale» – titolo, tra l'altro, di una delle sue opere più celebri: M. KOSKENNIELI, *The Politics of International Law*, Oxford, 2011.

⁵⁸ M. KOSKENNIELI, *The Fate of Public International Law: Between Technique and Politics*, in *The Modern Law Review*, 2007, p. 1 ss.; M. KOSKENNIELI, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, Cambridge, 2005, p. 590 ss. Cf. D. KENNEDY, *The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism*, Princeton, 2011; C. DOUZINAS, *The End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century*, Oxford, 2000.

⁵⁹ D. MORONDO TARAMUNDI, *Il dilemma della differenza*, cit., p. 4 ss.

⁶⁰ O. GIOLO, *Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto*, cit., p. 64 ss.

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

La normatività costituisce un carattere fondamentale anche di quelle critiche *queer* femministe – la maggior parte – che non si prefiggono come obiettivo la ricostruzione di un regime fondato su nuove visioni e reinterpretazioni del genere, occupandosi essenzialmente di scomporre le strutture e gli assunti di genere sottesi al discorso giuridico. Il principale interrogativo che attraversa queste applicazioni teoriche («che cos’è il genere?») richiede l’esplorazione dell’impatto di una certa concezione di genere sui diversi fattori socio-giuridici che determinano le premesse e i contenuti di una disposizione. A tale domanda, la prospettiva giusqueerfemminista risponde proponendo ritratti alternativi a quelli dominanti dei soggetti di genere che la norma dovrebbe tutelare, interpretando l’interrogativo in termini normativi, ossia «cosa dovrebbe essere il genere?», o «quale significato andrebbe attribuito al genere?»⁶¹. Difficilmente, quindi, l’interrogativo sul ruolo del genere nei diritti umani può essere separato da quello sul ruolo che esso ci si aspetta debba svolgere nelle relazioni di potere scandite dal vocabolario dei diritti umani.

Tuttavia, questa considerazione circa l’incontro dei due metodi in corrispondenza dell’analisi giuridica del diritto attuale non deve essere sopravvalutata. Di fatto, l’analisi della fonte, che costituisce il punto di arrivo per il pensiero giuridico tradizionale, è il punto di partenza dell’indagine *queer* femminista. Per quest’ultima, non è sufficiente chiedersi in cosa consistano i diritti umani; cosa affermi una disposizione di una convenzione su uno specifico diritto; come una corte abbia interpretato nel tempo quella disposizione; quali siano le tensioni tra diritti; quale interpretazione sia la più convincente in termini di protezione degli individui. Serve, invece, capire quali siano le ragioni dei limiti delle costruzioni discorsive sul genere, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e le caratteristiche di sesso contenute in un certo articolo, in una sentenza o in una raccomandazione; scoprire quali interessi una norma persegua; rintracciare l’individuo-tipo immaginato dal trattato; identificare quali soggettività siano pensate come centrali nel discorso giuridico e quali, invece, siano lasciate ai confini della terra dei diritti.

Queste possibili varie applicazioni offrono un esempio pratico di come molte delle domande giusqueerfemministe riguardano non solo le donne o le persone gay, lesbiche, asessuali, trans o intersex, ma qualsiasi individuo. Si tratta dell’esito inclusivo del metodo *queer* femminista, sorto come strumento di critica sociale dalla parte degli ‘storti’ e degli ‘strani’, ma in realtà alla fine utilizzabile per migliorare le condizioni di vita di tutti. È la logica conclusione della considerazione del genere nel diritto come un sistema di potere che si esprime tramite protezioni e restrizioni che riguardano ciascun individuo e non solo un gruppo limitato. Una certa configurazione della mascolinità, quella egemonica⁶², per

⁶¹ Cf. J. BUTLER, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, cit., p. xxii.

⁶² La mascolinità è egemonica quando costituisce l’ideale di mascolinità dominante in una specifica società in uno specifico momento. In quanto tale, essa esercita un potere normativo sugli uomini dai quali le norme sociali si attendono determinati comportamenti in linea col dettame della stessa mascolinità egemonica. Rimangono subordinati alla mascolinità egemonica non solo gli uomini, ma

esempio, può essere nociva non solo per le donne e le cosiddette ‘minoranze sessuali’, ma anche per gli uomini che non si conformano col modello dominante⁶³.

Applicare il metodo giusqueerfemminista ai diritti umani per scardinare la matrice patriarcale del diritto internazionale⁶⁴ giova a tutti, non solo alle persone *queer*, perché aiuta a scoprire nuovi siti di oppressione, mettendo in luce i modi in cui i diritti umani trattano gli individui di genere e la loro intimità⁶⁵. Il paradosso tra le origini e le applicazioni del metodo si manifesta come segue: da *queer* come l’insieme di persone che deviano dalle categorizzazioni convenzionali di sesso, genere e sessualità, alla reinterpretazione *queer* dei diritti umani per proteggere tutti i ‘deviati’, dal momento che ciascuno di noi vive i propri sesso, genere e sessualità diversamente, a prescindere dall’appartenenza o meno alla categoria tradizionale di ‘uomini’ e ‘donne’⁶⁶.

Prendere coscienza che tutti noi deviamo dalla norma – perché nessuna norma sarà mai in grado di contenere le pluralità di desideri e manifestazioni che ci abitano – è il primo passo per avvalersi dei diritti umani per ciò che sono: uno strumento di emancipazione per tutti gli individui fondato sui valori della dignità e dell’uguaglianza intersoggettiva che può essere usato da chiunque lo ritenga necessario in qualsiasi momento della propria vita e a qualsiasi latitudine. Il giusqueerfemminismo, però, nasce per comprendere come le dinamiche di potere basate sul genere siano incorporate, riprodotte e rafforzate dal linguaggio giuridico, incluso quello dei diritti umani. Non va, quindi, dimenticato che, in quanto tale, il giusqueerfemminismo fonda le sue radici in una storia specifica, quella delle persone ignorate, marginalizzate, discriminate, maltrattate e violentate in virtù del loro genere, del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere, della loro espressione di genere e delle loro caratteristiche di sesso.

Seppur l’espansione del metodo oltre i confini delle soggettività propriamente *queer*, motivata ed incoraggiata in questo articolo, non possa che offrire una protezione più ampia dal punto di vista dei diritti umani, è essenziale ricordarsi della genealogia del privilegio e delle diverse forme di subordinazione e oppressione ad essa connesse. Con la consapevolezza della diversità dei punti di partenza e di arrivo del metodo

anche le donne e le persone non binarie. Il concetto è stato sviluppato per la prima volta da R. CONNELL, *Which Way Is Up? Essays on Sex, Class, and Culture*, Crows Nest, 1983. Cf. R. COLLIER, *Masculinities, Law, and Personal Life: Towards a New Framework for Understanding Men, Law, and Gender*, in *Harvard Journal of Law and Gender*, 2010, p. 439 ss.

⁶³ G. RUBIN, *The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex*, in R. REITER (a cura di), *Toward an Anthropology of Women*, London-New York, 1975, p. 204 ss.

⁶⁴ Ringrazio il/la reviewer anonimo/a per aver enfatizzato la necessità di una più chiara definizione delle finalità del metodo.

⁶⁵ D. BUSS, *Queering International Legal Authority*, in *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 2007, p. 123 ss.

⁶⁶ Allora non siamo forse tutti un po’ *queer*? Cf. G. GILLERI, *Sex, Gender, And International Human Rights Law*, cit., p. 21 ss.

giusqueerfemminista, il prossimo paragrafo racconta del connubio tra teoria *queer* e femminismo applicati ai diritti umani.

5. Un'alleanza metodologica

Si sono affrontate fino a qui l'eredità e la relazione intima che la teoria *queer* ha – secondo questo scritto – con il femminismo che storicamente la precede. Di seguito si intende approfondire alcuni benefici interpretativi derivanti dall'utilizzo combinato della teoria *queer* con quella femminista nell'esaminare il regime dei diritti umani.

L'unione della teoria *queer* insieme a quella femminista rappresenta la scelta metodologica di questo scritto. Tale scelta è presentata di seguito dal punto di vista dei suoi benefici analitici e del suo potenziale ermeneutico in termini di una più estesa protezione dei diritti umani. Ciò non significa che ogni testo *queer* sia femminista o che tutti i testi femministi siano *queer*: il giusqueerfemminismo costituisce soltanto una delle possibili letture dei diritti umani attraverso la lente del genere – sia pure la più promettente a parere di chi scrive. Unire il femminismo alla teoria *queer* è, in altre parole, soltanto *una* delle scelte possibili per chi fa del femminismo la chiave di demolizione dell'ordine patriarcale dei diritti umani.

L'idea e la pratica della fusione dei due approcci al genere in un'unica prospettiva più articolata è condivisa da diversi autori e autrici, inclusa Dianne Otto, una delle madri della critica giusqueerfemminista ai diritti umani, che ha descritto la specifica declinazione *queer* dell'agenda giusfemminista che consegue a tale operazione non tanto un'assimilazione, quanto una coalizione⁶⁷. Altre e altri hanno parlato similmente di un'interconnessione⁶⁸ tra territori sovrapposti⁶⁹. Tra i punti comuni, spicca anzitutto la priorità data al contesto rispetto all'astrazione, cui si connette il già menzionato scetticismo nei confronti delle supposte razionalità e neutralità del diritto. Ne consegue la riflessione, tanto *queer* quanto femminista, sul potere e sui limiti del discorso dei diritti umani come sistema di controllo sociale⁷⁰. Queste comunanze altro non sono che le declinazioni metodologiche

⁶⁷ D. OTTO, *Between Pleasure and Danger: Lesbian Human Rights*, in *European Human Rights Law Review*, 2014, p. 618 ss.; K. MCNEILLY, *Sex/Gender Is Fluid, What Now for Feminism and International Human Rights Law? A Call to Queer the Foundations*, in S. RIMMER, K. OGG (a cura di), *Research Handbook on Feminist Engagement with International Law*, Cheltenham, 2019, p. 430 ss.

⁶⁸ F. VALDES, *Unpacking Hetero-Patriarchy: Tracing the Conflation of Sex, Gender & Sexual Orientation to Its Origins*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, 1996, p. 221 ss.

⁶⁹ V., *inter alia*, S. COWAN, *What a Long Strange Trip It's Been: Feminist and Queer Travels with Sex, Gender and Sexuality*, in M. DAVIES, V. MUNRO (a cura di), *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*, London, Farnham, 2013, p. 119 ss.; D. RICHARDSON, *Bordering Theory*, in J. MC LAUGHLIN, D. RICHARDSON, M. CASEY (a cura di), *Intersections between Feminist and Queer Theory*, 2006, London, p. 26 ss. Dianne Otto ha anche criticato la separazione tra la causa dei diritti delle donne e quella dei diritti delle persone LGBTI: D. OTTO, *Between Pleasure and Danger*, cit., p. 628 ss.

⁷⁰ Per un approfondimento, V. MUNRO, *The Master's Tools? A Feminist Approach to Legal and Lay Decision-Making*, in M. BURTON, D. WATKINS (a cura di), *Research Methods in Law*, London-New York, 2017, p. 194 ss.

dell'obiettivo primario fondamentale, condiviso dalle due teorie: contestare i regimi eteronormativi, tra cui quello dei diritti umani, che riconoscono e rinforzano gli interessi e i privilegi di specifici soggetti di genere a discapito di tutti gli altri⁷¹.

Le due teorie *queer* e femminista si sposano nell'identificazione delle articolazioni dicotomiche di sesso e genere come cause di oppressione – delle donne e di qualsiasi altro gruppo costruito in opposizione al lato dominante del binario. Allora la logica della dominazione agisce da catalizzatore di solidarietà tra (le teorie de) gli oppressi⁷², offrendo all'incontro tra femminismo e teoria *queer* un metodo sovversivo per problematizzare lo *status quo*.

Diversamente, secondo i pensieri più radicali, tanto *queer* quanto femminista, la combinazione delle due teorie in un unico metodo può risultare problematica, per una serie di ragioni. Per esempio, un certo femminismo si basa fortemente sul concetto binario di genere, mentre la teoria *queer* lo smentita, complicando, così, il modo in cui concepiamo la sessualità, la *performance* di genere e la forma anatomica, tramite la critica della compartmentalizzazione e della polarizzazione di, tra gli altri, uomo/donna, maschio/femmina, mascolinità/femminilità ed eterosessuale/omosessuale⁷³.

L'incoerenza teorica più marcata si rintraccerebbe, però, nelle diverse concezioni del soggetto al centro delle due teorie. L'attitudine non identitaria della teoria *queer*, che sostiene, si ricorda, la fluidità, l'instabilità e la frammentarietà nella formazione del soggetto, mal si concilierebbe con le identità necessariamente strutturate di donna e uomo alla base del pensiero femminista. Inoltre, anche al di là di uomo/donna, la teoria *queer* potrebbe essere in conflitto addirittura con l'esercizio di mera addizione di 'trans', 'intersex' o 'gender non-conforming' al gruppo cui estendere le garanzie dei diritti umani (LGBTI...), privilegiando, invece, azioni più radicali in senso contrario all'assimilazione dei soggetti in un regime, quale quello dei diritti umani, ritenuto strutturalmente articolato intorno a delle gerarchie eteronormative. Le diversità in termini di configurazione del soggetto – identitaria per il femminismo, non-identitaria per il pensiero *queer* – costituirebbe il punto principale di non negoziazione tra le due teorie⁷⁴.

Diversa è la posizione di questo articolo, per il quale il giusquefemminismo può essere inteso come un metodo di decostruzione e ripensamento del regime dei diritti umani

⁷¹ K. MCNEILLY, *Sex/Gender Is Fluid, What Now for Feminism and International Human Rights Law? A Call to Queer the Foundations*, cit., p. 435 ss.

⁷² In realtà, il giusquefemminismo, come si anticipava sopra, affronta altri tipi di oppressione, oltre a quello fondato sul sesso/genere, quali, per esempio, il classismo ed il razzismo: K. MCNEILLY, *Sex/Gender Is Fluid, What Now for Feminism and International Human Rights Law? A Call to Queer the Foundations*, cit., p. 140 ss.

⁷³ R. KAPUR, *The (Im)Possibility of Queering International Human Rights Law*, in D. OTTO (a cura di), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, London-New York, 2018, p. 132 ss.

⁷⁴ M.A. FINEMAN, *Introduction: Feminist and Queer Legal Theory*, in (a cura di), in M. FINEMAN, J.E. JACKSON, A.P. ROMERO (a cura di), *Feminist and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations*, Farnham, 2009, p. 5 ss.

SEZIONE III – GENDER RIGHTS

attraverso la lente del genere che considera, però, questi ultimi uno strumento di emancipazione per tutti i soggetti di genere⁷⁵. La proliferazione di nuove soggettività sessuali e di genere ha messo ormai in discussione il significato di ‘donna’ e ‘uomo’. Di conseguenza, la *woman question* non può essere più formulata come prima, dal momento che una nuova domanda, la *queer question*, è entrata in scena, richiedendo una riformulazione di quella originaria. Questa operazione non cancella la prima domanda, ma, piuttosto, la viene ad incorporare all’interno della seconda, con alcuni adattamenti⁷⁶. La teoria *queer*, infine, è in grado di ampliare la portata della lente femminista⁷⁷, espandendo, così, la concezione delle posizioni soggettive e delle relative protezioni da parte dei diritti umani.

Parte della dottrina sostiene che garantire pari diritti per le persone *queer* sia soltanto una soluzione parziale⁷⁸, poiché l’articolazione del riconoscimento dei diritti in chiave di diritto alla non-discriminazione reca con sé il rischio dell’assimilazione, come si affermava poco sopra, a disposizioni di impronta eteronormativa⁷⁹. L’esito sarebbe paradossale: il discorso *queer* sembrerebbe sfociare nel rafforzamento di quegli stessi dettami eteronormativi che esso si proponeva in principio di sfidare e superare.

Il paradosso è superabile tramite una teoria giusqueerfemminista dai caratteri descritti fino a qui: l’eredità eteronormativa del sistema giuridico dei diritti umani non è destinata a sopravvivere in eternità. La vita del diritto esiste e si evolve, seppur spesso lentamente, secondo le richieste di chi il diritto lo crea, lo applica, lo attraversa⁸⁰. È possibile ed auspicabile inserire la *queer question* nell’interpretazione dei diritti umani, perché decostruire le tassonomie e le loro relazioni dicotomiche interne contribuisce ad incrementare la forza emancipatoria del regime dei diritti umani e, con essa, la loro promessa di rendere le vite di tutti più sopportabili.

6. Conclusione

In principio era la deviazione: *queer* nasce come il marcitore di una minoranza. Secondo l’analisi sopra proposta, *queer* può diventare un attributo personalizzato della maggioranza (se non della totalità). Così, ripensare i diritti umani attraverso la lente giusqueerfemminista permette di espandere la portata di questi ultimi, preservando la specificità di genere di ciascuna soggettività. In questo modo, la teoria *queer* è funzionale all’aspirazione

⁷⁵ *Supra*, par. 2.

⁷⁶ R. RAO, *Queer Questions*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2014, p. 207 ss.

⁷⁷ D. OTTO, *Introduction: Embracing Queer Curiosity*, in D. OTTO (a cura di), *Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, London-New York, 2018, p. 6 ss.

⁷⁸ *Ivi*, p. 1.

⁷⁹ Cf. R. HOLTMAAT, P. POST, *Enhancing LGBTI Rights by Changing the Interpretation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women?*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2015, p. 333 ss.

⁸⁰ S. CORRÉA, R. PETCHESKY, R.G. PARKER, *Sexuality, Health and Human Rights*, London-New York, 2008, pp. 223-224; A.J. LANGLOIS, *Human Rights in Crisis? A Critical Polemic against Polemical Critics*, in *Journal of Human Rights*, 2012, p. 568 ss.

universalizzante del regime internazionale dei diritti umani. Questo contributo costituisce un primo passo verso la familiarizzazione della dottrina internazionalistica italiana con gli approcci critici e, in particolare, quello *queer* femminista. Abbracciando con spirito realista la politicità di ogni diritto e di ogni pensiero giuridico, incluso quello classico, questo metodo osserva i diritti umani da una prospettiva incentrata sul soggetto avente delle unicità legate alla sessualità e al genere, che altro non è se non l'evoluzione critica dell'individuo i cui diritti umani sono sanciti come indivisibili ed universali nelle fonti internazionali.

Infatti, il metodo giusqueerfemminista illumina le tenebre dell'attualità del diritto, riconoscendo le crepe di un regime che aspira ad essere universale, ma che di fatto spesso aspira a realizzare i diritti di alcuni soltanto. Ciò è reso possibile grazie all'utilizzo di una lente specifica, quella del genere, che, applicata ai diritti umani, rivela le premesse e le implicazioni della perpetuazione del discorso dominante sulla femminilità e la mascolinità. Se l'attualità del diritto è il bersaglio della critica giusqueerfemminista, il genere come categoria analitica offre inedite aperture verso una diversa normatività, permettendo al giurista di ripensare l'architettura dei diritti umani. Sarebbe uno spostamento di prospettiva tanto piccolo quanto rivoluzionario.